

*Ente*

## **Espositura di Trento della Divisione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti**

[1910 - 1914]

### **Luoghi**

Trento

### **Forme parallele del nome**

Forsttechnische Abtheilung für Wildbachverbauung, Expositur Trient

### **Archivi prodotti**

Servizio azienda speciale di sistemazione montana, [1910 - 1914]

### **Storia**

A partire dal 1905 esiste a Trento una Direzione dei lavori (Bauleitung) stabile, dipendente dalla Sezione di Innsbruck della Divisione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti. Nel 1910 la Direzione lavori di Trento viene trasformata in Espositura, ufficio autonomo, direttamente dipendente dal Ministero dell'agricoltura (1). L'attività dell'ente si interrompe nel 1914. Le sistemazioni montane in area trentina saranno riprese dopo la fine del primo conflitto mondiale, nel nuovo contesto statale italiano, dall'Ufficio tecnico forestale per la sistemazione dei torrenti di Trento. (2).

### **Condizione giuridica**

Ufficio tecnico- amministrativo decentrato dell'amministrazione statale. Legislazione relativa alla progettazione, esecuzione e finanziamento di opere di sistemazione montana: Legge 13 marzo 1883 (3), "concernente le sovvenzioni da mezzi dello Stato pel Tirolo a motivo delle inondazioni nell'anno 1882". Legge 30 giugno 1884 (4), "concernente le misure per promuovere la coltura della campagna mediante opere idrauliche". Legge 30 giugno 1884 (5), "concernente misure per la derivazione innocua di acque di montagna". Legge 15 dicembre 1884 (6), "concernente il contributo degli interessati pel fondo di regolazione formato in base alla legge dell'Impero 13 marzo 1883...". Legge 7 febbraio 1888 (7), "concernente l'assegnamento di organi dello Stato per compilare i progetti e dirigere i lavori di sistemazione dei torrenti". Legge 4 gennaio 1909 (8). Ordinanza luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900/6 (9), valevole per la Contea principesca del Tirolo, con la quale vengono emanate "Norme generali di esecuzione delle leggi provinciali per opere idrauliche di difesa ed opere di bonifica, per le

quali non esistono ancora ordinanze esecutive".<br><br><br>Condizione giuridica del personale<br><br><br>Con l'Ordinanza 1 novembre 1895 del Ministero dell'agricoltura d'accordo con i Ministeri dell'interno e delle finanze (10), "concernente il personale tecnico- forestale dell'amministrazione politica", vengono unificati il ruolo della Divisione tecnica per la sistemazione dei torrenti e quello del personale tecnico- forestale dell'amministrazione politica, prima separati (11). Il personale tecnico- forestale è posto alle dipendenze del Ministero di agricoltura: la dipendenza è diretta nel caso del personale della Divisione tecnica per la sistemazione dei torrenti, per quanto riguarda invece il personale tecnico- forestale dell'amministrazione politica, esso è tenuto ad eseguire le disposizioni tecniche e disciplinari dell'autorità politica provinciale e distrettuale.

### **Funzioni, occupazioni e attività**

Una circolare del Ministero dell'agricoltura del 1888 così definisce le competenze della Sezione tecnica forestale per le sistemazioni montane: "La Imperial Regia Sezione tecnico - forestale per le sistemazioni montane è un organo tecnico del Ministero ed ha i seguenti compiti: a) di progettare, su incarico del ministero, i lavori e gli interventi necessari per il deflusso ordinato delle acque di montagna (sistemazioni montane); b) di controllare, su incarico del ministero o su richiesta di una istanza politica regionale, i progetti di sistemazione montana redatti da altre parti" (12)<br><br>Una definizione più analitica delle competenze degli uffici periferici della Divisione tecnica forestale per le sistemazioni montane si ottiene dall'esame combinato de: la Istruzione di servizio per la Sezione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti del 1900 (13), le norme generali indicate nel campo 2.4, Condizione giuridica, la bibliografia esaminata (14). All'ufficio risultano attribuite le seguenti competenze:<br>- compilare i progetti di massima e di dettaglio e dirigere i lavori relativi ad opere di diretta competenza dell'amministrazione statale; la legge 7 febbraio 1888 stabilisce che la direzione dei lavori e la compilazione dei progetti relativi ad opere di sistemazione montana possono essere affidate al personale della Divisione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti, anche quando l'iniziativa di tale opere non parte dallo Stato, ma da amministrazioni provinciali o comunali, o da privati, dietro richiesta dei soggetti interessati;<br>- partecipare alla fase di "pertrattazione commissionale" prevista dalla Legge 30 giugno 1884, n. 117 (15);<br>- richiedere l'approvazione del progetto all'autorità competente (il Ministero dell'agricoltura, nel caso di lavori regolamentati dalla Legge 30 giugno 1884, n. 117);<br>- provvedere agli acquisti di terreni e diritti di proprietà necessari per l'esecuzione delle opere;<br>- procedere alla demarcazione dei fondi espropriati ed alla iscrizione tavolare o archiviazione;<br>- compilare un programma annuale dei lavori, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura;<br>- produrre al Ministero dell'agricoltura, alla fine di ogni anno, una relazione sull'andamento dei lavori;<br>- trasmettere al Ministero dell'agricoltura i rendiconti relativi ai lavori edili (il Ministero, fatta la revisione dei conti, li trasmette alla Giunta provinciale, la quale li restituisce alla Divisione tecnica);<br>- richiedere il collaudo delle opere; il collaudo viene eseguito da una commissione, comprendente rappresentanti tecnici dell'amministrazione statale e della Giunta provinciale, e da un rappresentante della Sezione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti di Innsbruck;<br>- sorvegliare sulla manutenzione delle opere eseguite direttamente dall'amministrazione statale (sulle altre la competenza è dei tecnici forestali dell'amministrazione politica);<br>- verificare ogni anno, dopo il disgelo e prima dell'inverno, lo stato delle opere, stabilire i lavori di manutenzione necessari e stendere un preventivo delle spese da trasmettere alla Giunta provinciale.<br>- curare i rapporti con la manodopera impiegata nei lavori (ricerca del personale, direzione dei lavori); <br>- compilare un rapporto sulle opere eseguite in ogni singolo lavoro di sistemazione;<br>- compilare i registri relativi all'esecuzione dei lavori (registri matricola dei lavoratori impiegati, prospetti delle ore lavorate e dei salari, giornali edili); <br>- procurare e gestire i materiali e le attrezzature necessari per i singoli lavori.<br><br>Con Ordinanza luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900/6, viene inoltre ribadita la competenza

in materia di dirigenza tecnica dei lavori da parte della Divisione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti (quando gli stessi non siano affidati per legge all'amministrazione statale o alla Giunta provinciale: in tali casi la dirigenza tecnica compete rispettivamente ad organi del Dipartimento edile della Luogotenenza o agli uffici provinciali edile e di coltura del suolo). La norma stabilisce poi che alla commissione addetta al collaudo di opere idrauliche di difesa partecipi un rappresentante della Sezione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti di Innsbruck.<br><br>La Espositura di Trento della Divisione tecnica forestale per la sistemazione dei torrenti ha competenza sul territorio trentino (16).

### **Struttura Amministrativa**

L'organizzazione delle Sezioni tecnico- forestali per le sistemazioni montane prevede le figure di Capo sezione, Direttori dei lavori, Direttori locali di progetto (17).<br><br>L'Istruzione di servizio per le Sezioni tecnico- forestali per le sistemazioni montane del 1900 (18) definisce le competenze delle singole figure:<br>- al Capo sezione sono attribuite la direzione superiore e la responsabilità su tutti i lavori affidati alla Sezione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista contabile; il Capo- sezione dirige e coordina poi l'attività dei tecnici subalterni;<br>- i Dirigenti (Direttori dei lavori) redigono i progetti e ne dirigono l'esecuzione, curano i rapporti con la manodopera impiegata nei lavori, compilano il rapporto sulle opere eseguite; durante le campagne di lavoro (tra primavera ed autunno) risiedono in prossimità del campo di lavoro;<br>- i Sotto- dirigenti (Direttori locali di progetto) risiedono tutto l'anno presso il luogo di lavoro e ne curano l'esecuzione, sovrintendono direttamente al personale, compilano i registri relativi all'esecuzione dei lavori (registri matricola dei lavoratori impiegati, prospetti delle ore lavorate e dei salari, giornali edili), gestiscono i materiali e le attrezzature.<br><br>Si presume che anche l'Espositura di Trento fosse caratterizzata dallo stesso organigramma.

### **Contesto generale**

Le Sezioni della Divisione tecnica forestale per le sistemazioni montane sono poste alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura.<br>L'Espositura di Trento della Divisione tecnica forestale per le sistemazioni montane "aveva piena autonomia tecnico- amministrativa", dipendendo dalla Sezione di Innsbruck soltanto per gli affari del personale (19).

### **Fonti normative**

Legge 13 marzo 1883, concernente le sovvenzioni da mezzi dello Stato per il Tirolo a motivo delle inondazioni nell'anno 1882.

Legge 30 giugno 1884, concernente le misure per promuovere la coltura della campagna mediante opere idrauliche

Legge 30 giugno 1884, "concernente misure per la derivazione innocua di acque di montagna"

Ordinanza 11 luglio 1884 del Ministero dell'agricoltura "concernente l'ammissione all'esame per il servizio tecnico nell'amministrazione delle foreste dello Stato".

Legge 15 dicembre 1884 "concernente il contributo degli interessati per il fondo di regolazione formato in base alla legge dell'Impero 13 marzo 1883..."

Legge 7 febbraio 1888 "concernente l'assegnamento di organi dello Stato per compilare i progetti e dirigere i lavori di sistemazione dei torrenti".

Legge 4 gennaio 1909, "colla quale è modificata la sezione I, disposizioni finanziarie, della legge 30 giugno 1884, B. L. I. n. 116, concernente le misure per promuovere l'agricoltura mediante opere idrauliche".

Ordinanza luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900/6, valevole per la Contea principesca del Tirolo, "Norme generali di esecuzione delle leggi provinciali per opere idrauliche di difesa ed opere di bonifica, per le quali non esistono ancora ordinanze esecutive"

## Fonti archivistiche e bibliografia

### Note

(1) Cfr. D. COSLOP, "Storia della sistemazione dei bacini montani in Trentino", dattiloscritto inedito, pag. 40; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA, "Per una difesa del territorio. La sistemazione dei bacini montani in provincia di Trento attraverso i secoli", Trento 1991, pag. 52.<br>(2) Cfr. D. COSLOP, cit., pag. 40; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA, cit., pag. 52; L. SIESS, "La sistemazione idraulico forestale", bozza di stampa della relazione esposta alla Conferenza dell'Adige, Trento 7- 8 aprile 1967.(3) Pubblicata in B. L. I. 1883, n. 31.<br>(4) Pubblicata in B. L. I. 1884, n. 116.<br>(5) Pubblicata in B. L. I. 1884, n. 117.<br>(6) Pubblicata in B. L. P. 1884, n. 46.<br>(7) Pubblicata in B. L. I. 1888, n. 17.<br>(8) Pubblicata in B. L. I. 1909, n. 4.<br>(9) Pubblicata in B. L. P. 1911, n. 50.<br>(10) Pubblicata in B. L. I. 1895, n. 165.<br>(11) Il ruolo tecnico- forestale presso l'amministrazione politica viene istituito con l'Ordinanza luogotenenziale 25 giugno 1873, n. 1193, pubblicata in B. L. I. 1874, n. 1.<br>(12) Cfr. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA, cit., pag. 48.<br>(13) Cfr. A. SERPIERI, A. VITALE, cit., pagg. 76- 77.<br>(14) Cfr. D. COSLOP, cit., pagg. 40, 44- 46; A. SERPIERI, A. VITALE, cit., pagg. 71- 80.<br>(15) La legge stabilisce che le opere di sistemazione montana possono essere intraprese dallo Stato, dalle autorità politiche provinciali e distrettuali, dai comuni, da privati singoli o consorziati. I progetti relativi devono essere approvati dal Ministero dell'agricoltura, ed esposti pubblicamente per 30 giorni presso le autorità distrettuali ed i comuni interessati. Scaduti i 30 giorni si dà il via alla fase di "pertrattazione commissionale", cioè all'attività di una commissione, composta da tutti i soggetti interessati, la quale deve determinare l'utilità pubblica dei lavori e risolvere le questioni relative ad espropri ed indennizzi relativi. Per quanto riguarda il Tirolo, la legge mantiene in vigore la Commissione provinciale istituita con Legge 13 marzo 1883.<br>(16) Cfr. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA, cit., pag. 52; A. SERPIERI, A. VITALE, cit., pag. 35.<br>(17) Cfr. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA, cit., pag. 48.<br>(18) Cfr. A. SERPIERI, A. VITALE, cit., pagg. 76- 77.<br>(19) Cfr. D. COSLOP, cit., pag. 40.